

mento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Trotta Patrizia nata a Varese il 16 aprile 1964, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psychologist», conseguito nel Regno Unito ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Psicologa»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico del «Bachelor of Science in Psychology», conseguito presso la «Open University» in data 31 dicembre 2003;

Considerato che è iscritta presso la «British Psychological Society» come «graduate member» dal 15 marzo 2004;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità del Regno Unito nel caso della sig.ra Trotta Patrizia si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della direttiva 2001/19/CE;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 14 settembre 2004, 28 aprile 2005, 20 settembre 2005 e del 26 ottobre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra citate;

Ritenuto che non sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo, sezione B, settore tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità;

Decreta:

Alla sig. ra Trotta Patrizia, nata a Varese il 16 aprile 1964, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Psicologi» sezione B settore «tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A00380

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 gennaio 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva vinclozolin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a seguito della sua mancata inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, che stabilisce un programma di revisione comunitaria delle sostanze attive in commercio in U.E. alla data del 26 luglio 1993 e definisce un periodo transitorio in cui è consentito agli Stati membri concedere, mantenere o variare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive;

Visto il regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo all'attuazione della prima fase del programma di revisione comunitaria, di cui all'art. 8, comma 2 della citata direttiva 91/414/CEE, delle sostanze attive in commercio in U.E. alla data del 26 luglio 1993, fra cui compare anche la sostanza attiva vinclozolin;

Visto, inoltre, l'art. 19 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, che definisce le modalità procedurali amministrative per l'approvazione delle sostanze attive ai fini del loro inserimento nell'allegato I della direttiva medesima;

Considerato che, alla luce della procedura di cui all'art. 19 della citata direttiva 91/414/CEE, non è stato possibile raggiungere una maggioranza qualificata favorevole alla proposta della Commissione di inclusione della sostanza attiva vinclozolin nell'allegato I della suddetta direttiva, né presso il Comitato permanente sulla Catena alimentare e la salute animale - sezione fitosanitaria né presso il consiglio dell'Unione europea;

Considerato, tuttavia, che presso il Consiglio dell'Unione europea è stata raggiunta una maggioranza qualificata contraria alla proposta della Commissione, di inclusione della sostanza attiva vinclozolin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione del 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, ed in particolare l'art. 5, comma 6, che prevede che, in siffatte circostanze, la Commissione può riservarsi di avanzare o meno ulteriori proposte;

Considerato che la Commissione ha ritenuto di non avanzare ulteriori proposte e che nessuna decisione è stata pertanto adottata in merito all'inclusione della sostanza attiva vinclozolin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 14 luglio 1991;

Considerato che, di conseguenza, alla data del 1° gennaio 2007 la sostanza attiva vinclozolin non risulta iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 1335/2005 della Commissione del 12 agosto 2005, ed in particolare l'art. 1, che proroga al 31 dicembre 2006 il termine del periodo transitorio, di cui all'art. 8, comma 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, concesso agli Stati membri per rilasciare, mantenere o variare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive oggetto del regolamento CEE n. 3600/92;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della citata direttiva 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 4, comma 1, e l'art. 6;

Considerato che, alla luce del citato regolamento (CE) n. 1335/2005 della Commissione del 12 agosto 2005 e del citato art. 4, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a decorrere dal 1° gennaio 2007 non è più possibile concedere, mantenere o variare autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti vinclozolin;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca delle autorizzazioni già concesse all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti vinclozolin;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 61 del 15 marzo 2005, che ha disposto la sospensione, in via cautelativa, delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari a base di vinclozolin, in attesa della conclusione della valutazione comunitaria della sostanza attiva in questione, come conseguenza della classificazione in categoria 2 di tossicità per la riproduzione attribuita a detta sostanza attiva;

Considerato che il citato decreto di sospensione del Ministro della salute del 21 febbraio 2005, ha concesso alle imprese interessate un periodo di novanta giorni, a decorrere dal 15 marzo 2005 per provvedere al ritiro delle scorte giacenti presso i magazzini e gli esercizi di vendita;

Considerato che, di conseguenza, attualmente non esistono scorte giacenti nel territorio italiano di prodotti fitosanitari contenenti vinclozolin;

Ritenuto, pertanto, che non sia necessario fissare un periodo di moratoria per la vendita e l'utilizzo delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti vinclozolin;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva vinclozolin non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Come conseguenza della mancata iscrizione della sostanza attiva vinclozolin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a decorrere dal 1° gennaio 2007, non possono essere concesse nuove autorizzazioni all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti vinclozolin, in conformità dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti vinclozolin, elencati nell'allegato al presente decreto, attualmente sospese per effetto del decreto del Ministro della salute del 21 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 61 del 15 marzo 2005, sono revocate definitivamente a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA VINCLOZOLIN

Prodotto	Impresa	Numero Registrazione	Data Prima Registrazione
RONILAN FL	BASF ITALIA S.P.A.	5537	23/11/1983

07A00351

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 gennaio 2007.

Modifica del responsabile della conservazione in purezza della varietà di orzo polistico denominata Amorosa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;